

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 1966

(40<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GATTO

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

« Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per quanto concerne la composizione e l'elezione degli organi di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani » (1488) (D'iniziativa dei deputati Di Mauro Luigi ed altri; De Marzi Fernando ed altri; Gelmini ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . .	Pag. 501, 511, 512, 513, 514, 516
BERMANI . . . . .	513
BRAMBILLA . . . . .	513
CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	510, 511, 514 515, 516
COPPO . . . . .	509, 512, 514
DI PRISCO . . . . .	511
PASQUATO . . . . .	510
SAMARITANI . . . . .	511, 512, 513, 514, 515, 516
TORELLI, relatore . . . . .	502, 508, 511, 512, 513, 516
TREBBI . . . . .	504, 507, 510, 511, 512, 513, 514, 516
VARALDO . . . . .	506, 512, 513, 516

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Bera, Bermanni, Bettoni, Boccassi, Brambilla, Cagnasso, Caponi, Coppo, Di Prisco, Fiore, Gatto Simone, Grava, Macaggi, Masciale, Pasquato, Pezzi-

ni, Rotta, Samaritani, Saxl, Torelli, Trebbi, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Calvi.

BOCCASSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Di Mauro Luigi ed altri; De Marzi Fernando ed altri; Gelmini ed altri: « Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per quanto concerne la composizione e l'elezione degli organi di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani » (1488) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Di Mauro Luigi, Gelmini, Mazzoni, Failla, Pezzino, Tognoni, Rossinovich, Gessi Nives; De Marzi Fernando, Laforgia, Tambroni, Urso, Sgarlata, Bova; Gelmini, Bastianelli, Mazzoni, Lenti, Amasio, Raffaelli: « Modifiche alla legge 29

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

40ª SEDUTA (19 gennaio 1966)

dicembre 1956, n. 1533, per quanto concerne la composizione e l'elezione degli organi di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

T O R E L L I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge, approvato dalla XIII Commissione della Camera dei deputati, unifica nel suo testo tre proposte di legge di iniziativa parlamentare, che avevano tutte lo scopo principale di modificare la composizione degli organi di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, come previsto dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

Queste tre proposte di legge fondavano il loro intendimento di modifiche su due inconvenienti insiti nella predetta legge e precisamente, in primo luogo, sul fatto che l'articolo 9 di tale legge prevedeva un numero eccessivamente elevato dei delegati componenti le assemblee provinciali delle Casse mutue (cioè un delegato ogni 30 iscritti) con le conseguenti difficoltà funzionali dell'organo ai fini del raggiungimento del numero legale necessario per la validità della convocazione e delle deliberazioni (per queste ultime, infatti, in base all'articolo 22, occorre la presenza di almeno la metà dei componenti); in secondo luogo, sul fatto che negli organi di amministrazione delle Casse mutue non era garantita la prevalenza della rappresentanza elettiva e non era garantito il rispetto delle espressioni maggioritarie di queste rappresentanze.

Per quanto riguarda il primo inconveniente, relativo all'eccessivo numero dei delegati, occorre tener presente che la legge-base prevedeva che nelle assemblee locali gli artigiani dovevano nominare uno o più delegati in ragione di un delegato ogni 30 iscritti, garantendo i diritti della minoranza attraverso l'obbligo degli elettori di votare per non più dei due terzi dei delegati spettanti ad ogni assemblea locale; che la proposta di legge n. 963, d'iniziativa dei deputati Di Mauro ed altri, manteneva il

*quorum* di un delegato ogni 30 iscritti fuorchè per le grandi province, con oltre 500.000 abitanti, in cui proponeva un delegato ogni 40 iscritti, ma modificava il sistema elettorale per introdurre nelle elezioni sia di primo che di secondo grado, cioè nell'assemblea dei delegati, che eleggono il Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale, lo scrutinio di lista ed il sistema proporzionale; che la proposta di legge n. 2581, d'iniziativa dei deputati Gelmini ed altri, manteneva il sistema attuale di elezione, ma proponeva che i delegati venissero eletti in ragione di un delegato ogni 100 iscritti.

Alla Camera dei deputati la Commissione competente in sede deliberante costituì una Sottocommissione per la redazione di un testo concordato, che accettò su questo punto la proposta dei deputati Gelmini ed altri: l'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame prevede, infatti, che l'assemblea della Cassa mutua provinciale di malattia sia costituita dai delegati eletti a scrutinio segreto dagli artigiani iscritti nei ruoli come titolari di azienda, in ragione di un delegato per ogni 100 elettori o frazione di cento, pari o superiore a cinquanta elettori.

La XIII Commissione della Camera prese però in esame tutto l'articolo 9 della legge n. 1533 del 1956, formulando un nuovo testo che meglio contribuisse ad un maggiore e proficuo funzionamento dei Consigli di amministrazione delle Casse mutue provinciali. Infatti, laddove il testo della legge del 1956, al secondo comma dell'articolo 9, prevedeva che l'assemblea generale dei delegati elegge 9 rappresentanti degli artigiani nel Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale, il testo modificato ha elevato questo numero a 12; parimenti, secondo il nuovo testo, ciascun delegato deve intervenire personalmente e votare per non più di 8 nominativi, anzichè per non più di 6, così come previsto al terzo comma dell'articolo modificato. Un'altra innovazione è stata poi apportata al testo dell'articolo 9 predetto per quanto si riferisce alla durata in carica dei membri amministratori delle Casse mutue: mentre prima era previsto che l'assemblea della Cassa

mutua provinciale si riunisse almeno una volta all'anno e venisse eletta ogni 3 anni, il nuovo testo prevede che si riunisca almeno due volte all'anno e che venga eletta ogni 5 anni.

Il testo modificato stabilisce, infine, per il migliore funzionamento dell'assemblea, che la stessa è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, e fissa le modalità per la prima e la seconda convocazione.

Per quanto riguarda poi il secondo inconveniente rilevato dall'applicazione della legge del 1956, in particolare dell'articolo 11, relativo alla garanzia dell'espressione dei diritti sia della maggioranza che della minoranza, si deve tener presente che esso portava appunto all'incongruenza che il Presidente di una Cassa poteva essere nominato anche contro il desiderio e la volontà della maggioranza elettiva: infatti, essendo soltanto 9 i membri eletti, di cui 6 di maggioranza e 3 di minoranza, si poteva verificare che, sommando i 3 voti della minoranza con i due voti degli esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il voto dell'esperto nominato dalla Commissione provinciale per l'artigianato e con il voto del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, si raggiungesse un numero di voti tale da superare il numero dei voti spettanti alla maggioranza elettiva. Di qui la necessità di modificare numericamente la composizione del Consiglio di amministrazione. In proposito, però, le tre proposte di legge d'iniziativa parlamentare suggerivano tre diverse modifiche: il testo concordato elimina invece l'inconveniente stabilendo che il Consiglio di amministrazione è composto di 12 membri eletti dall'assemblea, da un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da un esperto nominato dalla Commissione provinciale per l'artigianato e dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro. In tal modo sembra che i diritti della maggioranza possano ritenersi tutelati: per maggiore sicurezza, peraltro, il nuovo testo ha aggiunto anche l'obbligo di scegliere il Presidente fra i membri eletti e fa partecipare al Consiglio di amministrazione, con voto

consultivo, un medico e il direttore della Cassa mutua provinciale.

La XIII Commissione della Camera dei deputati, inoltre, ha preso occasione da queste modifiche per introdurne altre nel complesso della legge base del 1956. In particolare, con l'articolo 1 del disegno di legge in esame si modifica l'articolo 3 della più volte ricordata legge 29 dicembre 1956, numero 1533, dove al primo comma si prevedeva che la compilazione dei ruoli per la riscossione dei contributi in ciascun comune dovesse essere effettuata da parte della Cassa mutua provinciale entro il 15 dicembre: il nuovo testo anticipa invece tale compilazione al 15 giugno, modificando poi tutte le disposizioni tecniche conseguenti a questa variazione di data. Tutto questo evidentemente è stato fatto per la necessità di far coincidere i bilanci con l'anno solare.

Con l'articolo 4 del presente provvedimento si ribadisce poi, con dizione più chiara, l'obbligo già previsto nella legge base del 1956 per cui alcune deliberazioni, fra cui quelle relative ai bilanci preventivo e consuntivo, debbono essere sottoposte, rispettivamente, per le deliberazioni dell'organo provinciale, all'approvazione della Federazione nazionale mutue, per le deliberazioni del Consiglio centrale, all'approvazione del Ministero. Questi obblighi — ripeto — erano già sanciti dalla legge precedente, con una dizione però piuttosto confusa: nulla, pertanto, è innovato in proposito, ma soltanto chiarificato per evitare dubbie interpretazioni e per adeguare il testo alla volontà del legislatore, che intendeva che i bilanci e determinate deliberazioni (acquisti o alienazioni di immobili) fossero sottoposti ad adeguato controllo.

L'articolo 5, correlativamente a quanto stabilito per il Consiglio di amministrazione, modifica l'articolo 14, ultimo comma, della citata legge n. 1533 e stabilisce che i componenti del Collegio sindacale rimangono in carica 5 anni. Nei due commi successivi, sempre dell'articolo 5, che riguardano la composizione del Consiglio centrale, il quale secondo la legge base aveva durata triennale, si è adeguata la durata di questo organo, come pure la durata del Col-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

40ª SEDUTA (19 gennaio 1966)

legio sindacale correlativo, a quella degli organi provinciali.

Con l'articolo 7 del disegno di legge al nostro esame si intende eliminare invece la discrezionalità di cui disponeva il Ministero — in base al terzo comma dell'articolo 27 della legge n. 1533 — in materia di scioglimento degli organi amministrativi sia provinciali che centrali. Il nuovo testo, infatti, stabilisce che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può, con proprio decreto, sciogliere gli organi della Federazione nazionale e delle Casse mutue provinciali e nominare un Commissario straordinario soltanto in caso di grave inosservanza delle leggi o di irregolare funzionamento, o quando si determinano situazioni di grave pregiudizio per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente.

Gli articoli 8 e 9, infine, riguardano due perfezionamenti in materia di assistenza sanitaria e in tema di formazione dei collegi elettorali.

In conclusione, quindi, io credo che il presente disegno di legge, che è stato approvato — ripeto — all'unanimità dalla XIII Commissione dell'altro ramo del Parlamento, meriti ampia e totale approvazione da parte nostra, non soltanto perchè elimina storture verificatesi nell'applicazione della legge del 1956, ma anche perchè mira a rendere più efficiente e funzionale la legge stessa.

Mi permetto infine di sottolineare l'urgenza che presenta il disegno di legge in esame, determinata dal fatto che le elezioni delle Casse mutue per gli artigiani sono prossime, per cui le eventuali modifiche dovrebbero essere approvate tempestivamente in modo da poterne fruire in tale occasione.

T R E B B I . A me pare che le considerazioni testè fatte dal senatore Torelli circa il presente disegno di legge siano particolarmente ottimistiche. Egli è a conoscenza, infatti, che al testo approvato dalla Camera dei deputati sono stati mossi numerosi rilievi da parte delle Casse mutue provinciali per quanto si riferisce ad alcune questioni che, passate all'esame dei depu-

tati probabilmente per incompetenza, hanno già determinato un certo fermento tra gli artigiani e le relative organizzazioni.

Indubbiamente — e concordo a questo proposito con il relatore — l'impostazione iniziale, almeno secondo le intenzioni dei presentatori delle tre proposte di legge esaminate alla Camera dei deputati, era quella di apportare delle modifiche alla legge istitutiva del 1956 per quanto attiene al numero dei delegati costituenti l'assemblea delle Casse mutue provinciali: nel testo unificato, approvato dalla XIII Commissione della Camera, infatti, viene stabilito che l'assemblea della Cassa mutua provinciale è costituita dai delegati eletti in ragione di un delegato per ogni 100 elettori. Il relatore De Marzi, peraltro, aveva precedentemente predisposto un diverso testo unificato, che è stato abbandonato — non si sa bene per quale motivo — dall'altro ramo del Parlamento, su cui concordavano invece tutte le organizzazioni dell'artigianato, il quale prevedeva un delegato ogni 50 iscritti o frazione di cinquanta.

Le tre proposte di legge più volte ricordate prevedevano inoltre alcune modificazioni per quanto si riferisce alla composizione del Consiglio di amministrazione, nonché alla durata in carica dello stesso, mentre solo dopo l'esame da parte della competente Commissione permanente della Camera venne introdotta l'ulteriore modificazione relativa alla compilazione annuale degli appositi ruoli per la riscossione dei contributi: tale ultima modificazione faceva peraltro parte del già citato testo unificato proposto dall'onorevole De Marzi e su di essa concordavano le organizzazioni degli artigiani, che ancora oggi non le rivolgono — a quanto mi consta — obiezioni di fondo.

Questo, dunque, era l'intendimento delle tre proposte di legge presentate dai deputati Di Mauro ed altri, De Marzi ed altri e Gelmini ed altri: sostanzialmente diverso, rispetto appunto alle intenzioni iniziali dei presentatori, è invece il testo unificato che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento! Tale testo necessita, a nostro parere, di profonde ed importanti modifiche,

alcune delle quali di ordine puramente tecnico ed altre di contenuto sostanziale.

Prima, però, di esprimere le nostre opinioni circa le modifiche che riteniamo necessarie e che formulerò più avanti attraverso proposte concrete di emendamento, mi permetterei di fare alcune considerazioni di carattere politico sul testo sottoposto al nostro esame. Tali considerazioni si riferiscono in particolare agli articoli 4, 6 e 7: con quanto previsto nei predetti articoli, infatti, non si apportano, a nostro avviso, delle innovazioni tecniche alla legge precedente, ma si propongono invece sostanziali modificazioni politiche, si cerca cioè di limitare i poteri degli organi democratici liberamente eletti dagli artigiani e di dare un maggior potere all'organo centrale e al Ministero del lavoro.

Ci siamo chiesti i motivi per i quali sono state introdotte queste innovazioni, abbiamo cercato di fare delle comparazioni con gli articoli che si vogliono modificare e ci siamo ben presto resi conto che la questione si fa alquanto seria sul terreno politico, in quanto — come ho già detto — le nuove norme rappresentano un tentativo di limitare le prerogative delle assemblee provinciali degli artigiani, conferendo poteri eccessivi agli organi centrali ed al Ministero del lavoro. È detto, infatti, all'articolo 4 del presente disegno di legge: « Le deliberazioni delle assemblee riguardanti i bilanci e le deliberazioni di cui alla lettera d) del precedente comma sono sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale »; la legge attualmente in vigore non prevede, invece, questo obbligo di inviare i bilanci all'approvazione della Federazione nazionale, in quanto l'articolo 10, punto a) recita semplicemente:

« L'assemblea della Cassa mutua provinciale ha i seguenti compiti:

a) approvare annualmente, entro il 30 novembre, il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo dell'anno precedente ».

Quindi, mentre in precedenza la decisione ultima spettava all'assemblea della

Cassa mutua provinciale, oggi, in base alla nuova formulazione, l'assemblea della Cassa mutua provinciale dovrebbe soltanto dare l'approvazione formale, mentre quella definitiva sarebbe di spettanza della Federazione nazionale: il che, evidentemente, è molto diverso e, in regime di democrazia, togliendo a coloro che sono i diretti interessati ogni potere decisionale, non può essere per nessuna ragione accettato. Sottrarre infatti alle Casse mutue provinciali e alle loro assemblee democraticamente convocate ogni possibilità di decisione sarebbe come togliere ai Consigli comunali, che pure hanno il potere di deliberare sui bilanci, l'approvazione definitiva degli stessi, per attribuirla al Ministero, quando si sa che il Ministero può fare soltanto delle osservazioni sul bilancio, mentre la deliberazione definitiva su di esso è sempre di competenza del Consiglio comunale.

È indubbiamente un grave passo indietro che si tenta di compiere a danno di una categoria benemerita come quella degli artigiani, un passo indietro che non ha giustificazione alcuna nell'attività svolta in tutti questi anni dalle Casse mutue provinciali. Sappiamo quali sono le ragioni sostanziali che giustificano una presa di posizione di questo genere da parte del Ministero nei confronti delle Casse mutue provinciali e della Federazione nazionale, un passo indietro che si tenta di compiere nei confronti degli artigiani, come poco tempo fa si è fatto per i coltivatori diretti.

Osserviamo inoltre che mentre inizialmente il contributo dello Stato per la copertura degli oneri della mutualità artigiana era pari al 60 per cento delle spese complessive ed il contributo a carico della categoria era pari al 40 per cento, oggi, essendo aumentate le spese per la mutualità ed essendo rimasto invariato il contributo dello Stato, si può ritenere che questo sia pari al 20 per cento e che quello a carico degli artigiani sia arrivato addirittura all'80 per cento. Ebbene, proprio oggi che il contributo a carico della Stato è diventato pari al 20 per cento, l'intervento dello Stato per il controllo vuole essere maggiore rispetto al passato!

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

40ª SEDUTA (19 gennaio 1966)

Forse si spera di poter fare con le Casse mutue artigiane quello che già si fa in altre direzioni e cioè stabilire oneri sempre più gravosi a carico della categoria anzichè risolvere in modo definitivo i vari problemi che si presentano!

Quella prevista all'articolo 4 del disegno di legge in esame è, quindi, una prima innovazione che noi respingiamo decisamente e che, attraverso un emendamento soppressivo dell'intero articolo, cercheremo di eliminare.

Altra innovazione dall'apparenza innocua è quella contemplata dall'articolo 6, il quale è così formulato:

« L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è modificato come segue:

” Le deliberazioni sul bilancio preventivo di cui alla lettera *a*) e le deliberazioni della assemblea riguardanti il bilancio consuntivo, nonchè le deliberazioni di cui alle lettere *b*), *c*), *f*), *g*) e *h*) sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ” ».

L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge del 1956 predetta recita invece: « Le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*), *g*) ed *h*), sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » La modifica — come dicevo — può apparire innocua, ma è sostanzialmente in linea con quella prevista all'articolo 4, in quanto toglie in definitiva all'assemblea nazionale il potere di approvare il bilancio consuntivo.

Il secondo comma dell'articolo 15 della legge base del 1956, infatti, dice espressamente:

« All'assemblea nazionale spetta:

*a*) approvare entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio la relazione morale e finanziaria, nonchè il conto consuntivo;... ». Tale approvazione invece spetterebbe ora al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anzichè all'assemblea nazionale. Anche su tale modifica evidentemente noi non possiamo concordare, per cui chiederemo con apposito emendamento che l'articolo 6 in questione venga senz'altro soppresso.

Ancora più grave, non tanto per quello che prevede, quanto per ciò che secondo noi in esso si nasconde, ci appare il testo dell'articolo 7 del disegno di legge pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento. Esso è il seguente:

« Il terzo comma dell'articolo 27 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è modificato come segue:

” In caso di grave inosservanza delle leggi o di irregolare funzionamento, o quando si determinano situazioni di grave pregiudizio per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può con proprio decreto sciogliere gli organi della Federazione nazionale e delle Casse mutue provinciali e può nominare un Commissario straordinario ” ».

Il terzo comma dell'articolo 27 della legge 1533 recita invece: « Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere sciolti il Consiglio centrale della Federazione nazionale e il Consiglio di amministrazione delle Casse provinciali e può essere nominato, per i singoli enti, un commissario straordinario » Sembra che, con il testo attualmente al nostro esame, tale potere si voglia meglio precisare, ma secondo noi è così solo apparentemente. Cosa significa infatti l'espressione: « o quando si determinano situazioni di grave pregiudizio per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente »? Attendiamo al riguardo una risposta in modo particolare da parte del Ministero, poichè è necessario convincerci del significato di questa nuova formulazione. Vogliamo tuttavia offrire una nostra interpretazione: sappiamo cioè di mutue provinciali che nel formulare i loro bilanci preventivi hanno iscritto nelle entrate, per non caricare di ulteriori oneri la categoria, quote di concorso governativo più alte di quelle che vengono effettivamente pagate. Ora, questa è una democratica forma di pressione politica verso l'esecutivo affinché l'esecutivo medesimo tenga conto delle esigenze della categoria.

V A R A L D O . Non so come si faccia ad inserire nelle entrate un contributo in

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

40ª SEDUTA (19 gennaio 1966)

misura maggiore di quello che la legge consente.

T R E B B I . Vi è nella formulazione di questi bilanci una evasione della legge, ma è una formale evasione tesa ad ottenere determinati risultati. Queste manifestazioni politiche espresse attraverso l'iscrizione formale nel bilancio di contributi maggiori, non certo gradite all'esecutivo, in momenti di recrudescenza della vita politica italiana possono diventare altrettanti motivi per lo scioglimento dei Consigli di amministrazione delle Casse mutue provinciali e la conseguente nomina di un Commissario straordinario.

Questo evidentemente è il motivo principale che ha spinto l'esecutivo a chiedere questa formulazione dell'articolo che viene a modificare il terzo comma dell'articolo 27 della legge del 1956.

È diversa l'impostazione che ha dato il Ministero? Sono forse successi altri fatti che possano giustificare questa richiesta da parte del Ministero del lavoro? Ci sono argomenti validi per cui la nostra Commissione possa accogliere questa impostazione? A noi non ci risulta, come non ci risulta che in tutti questi anni il Ministero sia potuto intervenire per chiedere lo scioglimento degli organi delle Casse mutue provinciali e della Federazione nazionale. Per tali ragioni, quindi, non avalleremo con la nostra approvazione questo articolo, anzi chiederemo che venga soppresso, mettendoci in tal modo su una posizione di accordo con tutte le organizzazioni artigiane.

Faccio inoltre presente agli onorevoli colleghi che, ove noi apportassimo modifiche al disegno di legge, la Commissione della Camera sarebbe disposta a riunirsi prima della prevista prossima sospensione delle attività parlamentari per approvarle.

Queste sono pertanto le più importanti considerazioni di carattere politico che noi facciamo in ordine al presente provvedimento: vi sono, però, alcune considerazioni di ordine tecnico che, anche se certamente di minore importanza delle prime, noi sentiamo ugualmente di dover fare. Ad esempio, ci sembra indispensabile che

il titolo del provvedimento venga modificato, poichè non corrisponde più al contenuto del provvedimento medesimo così come è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, anche nel caso che venissero accolti gli emendamenti soppressivi da noi proposti; il nuovo titolo dovrebbe essere, a nostro avviso, il seguente: « Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per quanto concerne la compilazione annuale dei ruoli per la riscossione dei contributi, la composizione e l'elezione degli organi di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani ».

Per quanto si riferisce poi all'articolo 5 del disegno di legge in esame, vi è da tener presente che in esso trovano posto norme riguardanti la durata in carica degli organi elettivi, collocate invece nella legge del 1956 in diversi articoli. Nel proporre una diversa formulazione di tale articolo, noi chiediamo anche che la durata in carica degli organi elettivi sia riportata a 4 anni, come proposto originariamente da tutte le organizzazioni degli artigiani. Il testo dell'articolo 5, quindi, dovrebbe essere sostituito dal seguente: « Gli organi elettivi di cui all'ultimo comma dell'articolo 14, del penultimo comma dell'articolo 16 e dell'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, durano in carica 4 anni ».

Il nostro emendamento trova ragion d'essere anche perchè con la nostra formulazione restano invariate le norme relative alla decadenza ed alla sostituzione dei membri dei vari organi elettivi. Secondo noi, infatti, per quanto si riferisce agli organi elettivi delle Casse mutue provinciali (Consiglio di amministrazione e Collegio dei sindaci), la legge istitutiva lascia il campo all'interpretazione circa le sostituzioni in caso di decadenza o di dimissioni dei membri: ben poche invece sembrano a noi le possibilità di sostituzione dei membri per quanto si riferisce agli organi elettivi della Federazione nazionale. In proposito, vi è da considerare che mentre l'articolo 16 della legge del 1956, al penultimo comma, prevede che i componenti del Consiglio centrale durano in carica 3 anni e possono essere sostituiti nel

corso del triennio in caso di decadenza o di dimissioni, l'articolo 20 della legge medesima stabilisce soltanto, per quanto attiene al Collegio sindacale, che i componenti di tale Collegio rimangono in carica 3 anni. A nostro avviso, quindi, emerge una prima anomalia costituita dal fatto che, se vengono a mancare i componenti effettivi e quelli supplenti, il Collegio sindacale diventa inoperante poichè non è prevista alcuna possibilità di sostituzione. Altra questione importante è quella relativa al modo in cui tale sostituzione dovrà avvenire in seno al Consiglio centrale, dal momento che l'articolo 16 predetto si limita a dire che in caso di decadenza o di dimissioni i componenti possono essere sostituiti, ma non fa alcun riferimento al modo e al tempo. Si potrebbe pensare che sia l'assemblea annuale nazionale a procedere a tale sostituzione, ma anche questo non è esatto perchè l'articolo 15 della legge del 1956 stabilisce semplicemente, al secondo comma, che all'assemblea nazionale spetta, tra l'altro, « eleggere ogni tre anni undici membri del Consiglio centrale secondo le modalità di cui al primo comma dell'articolo 9 », senza parlare della facoltà di eleggerne altri in caso di decadenza o di dimissioni dei primi eletti.

Ora, se l'articolo 5 verrà approvato nel testo da noi proposto, evidentemente la questione non sorge, poichè in esso non si fa alcun riferimento ad eventuali sostituzioni per decadenza o dimissioni, ma se il nostro emendamento verrà respinto e verrà mantenuto il testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento ovviamente non potremo fare a meno di sollevare la questione, che indubbiamente è molto delicata e complessa.

Onorevoli colleghi, questi sono i rilievi che sentivamo di dover fare al disegno di legge in esame. Evidentemente — come ho già fatto presente all'inizio del mio intervento — quelli fondamentali e che rivestono un profondo significato di carattere politico sono i primi: essi rivestono infatti una importanza tale per noi che, se non saranno accolti gli emendamenti proposti, non potremo dare il nostro voto favorevole al provvedimento e ci troveremo nella condi-

zione di dover fare i passi necessari perchè si abbia su di esso un dibattito più vasto di quello che si può svolgere in Commissione.

**T O R E L L I**, *relatore*. Ho sempre apprezzato il senatore Trebbi per la serietà e la ponderatezza dei suoi interventi, ma questa volta sarei indotto a cambiare opinione poichè, a mio avviso, le osservazioni che ha fatto poc'anzi — almeno alcune — sono addirittura aberranti.

Soffermandomi proprio sui primi rilievi sollevati, ai quali il senatore Trebbi ha dato un certo valore politico, devo dire che per quanto si riferisce all'articolo 4 non posso ritenere che l'onorevole collega non abbia letto più che attentamente la legge del 1956, alla quale ha fatto molti riferimenti nel corso del suo intervento: tale legge, infatti, all'articolo 12, secondo comma, non fa altro che prevedere le stesse disposizioni contenute nell'articolo 4 del disegno di legge in esame, soltanto con una dizione meno chiara.

Il testo precedente, al primo comma dell'articolo 12, recita: « Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale:

a) predisporre entro il mese di novembre il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo dell'anno precedente;

b) *omissis*;

c) *omissis*;

d) autorizzare la costruzione, l'acquisto e la alienazione di immobili; ... » e al secondo comma: « Le deliberazioni di cui alle lettere a) e d) del presente articolo, sono sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale ». Il testo attuale, quindi, in che cosa modifica il testo precedente?

Modifica un'inesattezza del testo dell'articolo 12 della legge del 1956. Ivi, al primo comma, è stabilito che spetta al Consiglio di amministrazione di predisporre entro il mese di novembre il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo dell'anno precedente. Ora, è implicito che,



10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)40<sup>a</sup> SEDUTA (19 gennaio 1966)

avendo predisposto, il Consiglio approva. Infatti, nel successivo comma si dice « le deliberazioni sono sottoposte eccetera ». Qui vi è stato da parte del legislatore lo scrupolo di rendere più chiara la formulazione della norma; si è voluto, cioè, precisare che il Consiglio di amministrazione non solo deve « predisporre », ma deve anche « deliberare ». È proprio il contrario di quello che sostiene il collega Trebbi. È con il nuovo testo, infatti, che si viene a precisare che i Consigli di amministrazione delle Casse mutue predisporranno e delibereranno. E per il passaggio dei bilanci deliberati alla Federazione nazionale è adottata nel nuovo testo la stessa formulazione dell'articolo 12 della legge del 1956. C'è nel nuovo testo, semmai, una modifica a favore delle Casse mutue provinciali.

Altrettanto dicasi per l'articolo 6. Il collega Trebbi osserva che con la modifica contenuta in tale articolo l'ultima parola spetta al Ministero del lavoro. Io osservo: l'articolo 17 della legge del 1956 stabilisce nell'ultimo comma che le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), eccetera, (quindi anche quella relativa ai bilanci) sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro. La stessa dizione è usata nel testo modificato. Quale allora la ragione della modifica? È detto nella lettera *a*) del citato articolo 17: « Spetta al Consiglio centrale deliberare sul bilancio preventivo ed esaminare il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea nazionale », cioè non è detto esplicitamente che il Consiglio centrale, per quanto riguarda il conto consuntivo, deve anche deliberare. Stando, quindi, al testo originario si potrebbe ritenere fondato il timore manifestato dal collega Trebbi, perchè una sola delibera sembrerebbe prevista per il conto consuntivo, quella del Ministero. Con il testo modificato si precisa che il Consiglio centrale non solo esaminerà ma delibererà in merito al conto consuntivo. È una specificazione, anche questa, che va a beneficio della chiarezza e a favore, in definitiva, delle Casse mutue e non degli organi superiori di controllo. Nessun appunto di carattere politico può essere mosso, perciò, a questi due articoli.

Per quanto riguarda, poi, l'articolo 7, devo dire che quasi rabbrivisco nel sentire la proposta di soppressione. L'articolo 7 contiene una disposizione che sostituisce il terzo comma dell'articolo 27 della legge del 1956, il quale recita: « Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere sciolti il Consiglio centrale della Federazione nazionale e il Consiglio d'amministrazione delle Casse mutue provinciali e può essere nominato per i singoli enti un Commissario straordinario ». Quindi, vi è discrezionalità assoluta del Ministro. Oggi si propone di modificare nel senso che il Ministro potrà nominare il Commissario straordinario solo « in caso di grave inosservanza della legge o di irregolare funzionamento, o quando si determinano situazioni di grave pregiudizio per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente »; si intende, cioè, limitare il potere discrezionale del Ministro. Lascio quindi ai colleghi il formulare un giudizio a proposito della proposta di soppressione dell'articolo 7.

Circa l'articolo 5 posso convenire che la sistemica ivi adottata è discutibile. Comunque, si tratta di una questione puramente formale. Vi si stabilisce, modificando altrettante disposizioni della legge del 1956, che i componenti del Collegio sindacale rimangono in carica 5 anni e poi che i componenti del Consiglio centrale durano in carica 5 anni e possono essere sostituiti nel corso del quinquennio in caso di decadenza o di dimissioni. Il collega Trebbi ha chiesto: se viene a mancare qualcuno dei componenti del Collegio sindacale che cosa si fa? Effettivamente la lacuna denunciata esiste nella legge del 1956, ma con il secondo comma dell'articolo 5 viene colmata perchè si dice appunto che i componenti del Consiglio centrale possono essere sostituiti nel corso del quinquennio.

In conclusione, penso che, con piena coscienza, si possa passare alle votazioni e approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera.

C O P P O . I chiarimenti forniti dal relatore mi paiono tali da allontanare le preoc-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

40ª SEDUTA (19 gennaio 1966)

cupazioni manifestate. Perciò e anche perchè, per quanto mi consta e consta al mio Gruppo, non esistono rilievi di sorta da parte delle associazioni degli artigiani, io credo che si debbano approvare queste modificazioni alla legge del 1956. Miglioramenti di carattere formale ne potremmo certo portare molti, ma nella sostanza le cose che si volevano modificare sono state modificate. Quindi riteniamo opportuno passare alla votazione.

**P A S Q U A T O**. Mi associo a quanto detto dal collega Coppo. Le risposte del relatore sono esaurienti e convincenti. Perciò, guardando alla sostanza del provvedimento e non risultando nemmeno a noi che si siano distorte le opinioni delle associazioni degli artigiani, siamo favorevoli ad una rapida approvazione del provvedimento.

**C A L V I**, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non ripeterò quanto, in risposta al senatore Trebbi, ha già detto il relatore, senatore Torelli, anzi lo ringrazio perchè mi ha risparmiato del tempo ed anche una certa fatica. Desidero solo esprimere la mia meraviglia per certe posizioni, anzi osservo che non mi aspettavo di trovare questa reazione. Il Senato può certo modificare i provvedimenti approvati dalla Camera, debbo dire però, avendo io partecipato alle riunioni tenutesi nell'altro ramo del Parlamento, che in quella sede c'è stata piena concordia sul testo in esame.

Il senatore Trebbi ha premesso che forse alla Camera qualcuno non era molto competente in materia. Mi consenta di dire che nella Commissione lavoro dell'altro ramo del Parlamento tutti i partiti sono ben rappresentati per quanto riguarda la categoria degli artigiani. In quella Commissione l'attenzione è stata soprattutto concentrata su due questioni: quella del voto dei rappresentanti del Ministero nei Consigli e quello della proporzione tra delegati ed elettori.

Per quanto riguarda la prima questione, il Ministero è venuto incontro diminuendo il numero dei suoi rappresentanti; si è aumentato per contro quello dei membri elet-

tivi in modo che non si verificasse più che la somma dei rappresentanti del Ministero e dei rappresentanti elettivi di minoranza prevalessse sul numero dei rappresentanti di maggioranza, cosa che certo costituiva un inconveniente molto grave perchè veniva a svisare il carattere democratico di questi organi. Devo aggiungere che, almeno per quanto mi è stato riferito dagli uffici del Ministero, sulla questione delle rappresentanze ministeriali è in corso uno studio per una impostazione su altre basi.

Peraltro, tutti i deputati si sono trovati d'accordo sulla soluzione adottata nel testo poi approvato.

Per quanto riguarda la seconda questione, cioè la proporzione tra delegati ed elettori, devo dire che sono stato testimone della fatica veramente notevole ed encomiabile dei colleghi della Camera per trovare la soluzione migliore. Proposte ne erano state fatte molte, ma tutte presentavano qualche inconveniente. Si è ritenuto che la proporzione di 1 a 100, con un minimo di 50 delegati per provincia, rappresentasse la soluzione migliore, in quanto in tal modo non si creano gravi inconvenienti, anche se qualche inconveniente permane. Si tratta pur sempre di conciliare la funzionalità con la rappresentatività.

Per quanto riguarda le altre questioni ha già risposto il relatore e il Governo condiziona quanto egli ha detto.

**P A S Q U A T O**. Vorrei rivolgere al senatore Trebbi e agli amici l'invito a riconsiderare se valga la pena di bloccare l'iter di questo provvedimento.

**T R E B B I**. Può valere la pena!

**P A S Q U A T O**. Il disegno di legge rappresenta un miglioramento atteso dalla categoria. Il Governo ha manifestato la sua volontà di andare incontro alle esigenze della categoria stessa riducendo la sua rappresentanza in seno ai Consigli e dando quindi la maggioranza dei voti ai membri elettivi. Il provvedimento è giustificato ed è migliore di quello in vigore!

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

40ª SEDUTA (19 gennaio 1966)

**P R E S I D E N T E .** Alle parole del senatore Pasquato aggiungo doverosamente che le modifiche alla legge del 1956 dovrebbero essere definite prima delle prossime elezioni degli organi di amministrazione delle Casse mutue artigiane. Questo risultato sarebbe difficile conseguire se l'approvazione del disegno di legge venisse rimessa all'Assemblea.

**T R E B B I .** Noi abbiamo chiesto soltanto che il testo sia modificato.

**P R E S I D E N T E .** C'era nell'osservazione del senatore Trebbi un accenno, su cui non mi soffermo. Nè posso minimamente far pesare le mie parole su un voto a favore dell'una o dell'altra tesi.

**T R E B B I .** Non è che siano tutte da scartare le tesi sostenute dal relatore. Ma bisogna che ci si intenda chiaramente.

La legge del 1956 prevede che le deliberazioni riguardanti i bilanci siano sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale. Nel testo modificato si parla delle deliberazioni « delle assemblee » riguardanti i bilanci. Io non comprendo perchè si sia fatta questa modifica. Ovviamente si tratta della stessa cosa, ma allora per quale ragione questa cosa si vuole dire in modo diverso? Il punto *a*) dell'articolo 12 della legge del 1956 stabilisce che « spetta al Consiglio d'amministrazione della Cassa mutua provinciale predisporre entro il mese di novembre il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo dell'anno precedente ». Più oltre è stabilito che le deliberazioni di cui alle lettere *a*), eccetera, sono sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale.

Ora, nel nuovo testo si dice: « Le deliberazioni delle assemblee riguardanti i bilanci, eccetera... sono sottoposte alla Federazione nazionale ». Io non riesco a vedere la differenza. Se si vuole stabilire qualcosa di diverso da quanto stabilisce la legge del 1956 lo si dica chiaramente!

**T O R E L L I , relatore.** La modifica aggiunge qualcosa, aggiunge cioè la specifica-

zione che le assemblee debbano deliberare, cosa che non è precisata dalla lettera *a*) dell'articolo 12 della legge del 1956, nella quale si dice: « predisporre il bilancio e predisporre il conto consuntivo ».

**T R E B B I .** Ma la sostanza rimane la stessa. Lasciamo quindi il comma nella formulazione che ha nella legge del 1956.

**T O R E L L I , relatore.** Io esprimo parere favorevole al testo dell'articolo 4 così come è formulato, in quanto elimina ogni dubbio sul diritto dell'organo provinciale di deliberare in merito ai bilanci, dubbio che può sussistere col testo della legge originaria.

**C A L V I ,** *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sono d'accordo con il relatore.

**D I P R I S C O .** La questione deve essere chiarita. La dizione dell'articolo 4 mi lascia perplesso e quindi non posso consentire all'approvazione dell'articolo.

La novità c'è, senatore Torelli, e non è solo quella che dice lei! Nell'articolo 4 si parla di: « deliberazioni delle assemblee ». Questo è il fatto nuovo contenuto nella modifica!

**T O R E L L I , relatore.** Ma è un fatto nuovo a favore dell'organo provinciale!

**D I P R I S C O .** Ora, una cosa è che il Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale predisponga il bilancio e lo sottoponga all'approvazione della Federazione, lasciando alla sovranità dell'assemblea l'approvazione, e un'altra cosa è che, con la modifica, sia sottoposta all'approvazione della Federazione nazionale la delibera dell'assemblea.

**S A M A R I T A N I .** A me pare che la modifica apportata con l'articolo 4 del disegno di legge in esame riguardi in sostanza le spettanze.

L'articolo 12 della legge del 1956 inizia così: « Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale ... ».

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

40ª SEDUTA (19 gennaio 1966)

« Spetta »; quindi si tratta dei compiti del Consiglio.

V A R A L D O . E quelli rimangono, perchè non si modifica quel comma.

S A M A R I T A N I . Ma perchè si modifica il resto? Evidentemente il Consiglio d'amministrazione non può fare altro che predisporre, perchè il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea. Ma allora perchè non si lascia il testo dell'articolo 12 della legge del 1956 così com'è? Andiamo a vedere, semmai, se c'è da modificare qualcosa là dove ci si riferisce ai poteri dell'assemblea. I compiti del Consiglio d'amministrazione sono già fissati e sono solo questi.

T R E B B I . L'articolo 10 della legge del 1956 stabilisce: « L'assemblea della Cassa mutua provinciale ha i seguenti compiti: a) approvare annualmente, entro il 30 novembre, il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo dell'anno precedente ». Questi sono i compiti dell'assemblea che ora verrebbero assoggettati all'approvazione della Federazione nazionale.

C O P P O . Già con la legge del 1956 succedeva questo.

T R E B B I . Alla Federazione nazionale andavano il bilancio preventivo e il conto consuntivo predisposti dal Consiglio, non le deliberazioni dell'assemblea.

C O P P O . Per un'approvazione formale, però

T R E B B I . Non è solo formale

Vediamo un momento la questione. Che cosa era previsto dalla legge del 1956? Il Consiglio d'amministrazione della Cassa mutua provinciale elaborava il bilancio e lo inviava alla Federazione nazionale per l'approvazione; la Federazione nazionale lo rinviava al Consiglio, dopo di che si convocava l'assemblea ed era questa ad approvare il bilancio. Ora cosa avviene? Che il Consiglio elaborerà il bilancio su cui de-

libererà l'assemblea e la deliberazione dell'assemblea sarà sottoposta all'approvazione della Federazione nazionale.

C O P P O . No. La deliberazione dell'assemblea è un atto compiuto, che poi va alla Federazione nazionale.

T R E B B I . No, perchè non è previsto dall'articolo 10 che questo atto deliberativo dell'assemblea vada alla Federazione nazionale.

T O R E L L I , *relatore*. L'osservazione del collega da un punto di vista formale, non sostanziale, ha un suo fondamento. Effettivamente l'articolo 12 della legge del 1956 elenca gli obblighi del Consiglio, non dell'assemblea. Il secondo comma di questo articolo nel testo modificato dice: « Le deliberazioni dell'assemblea riguardanti i bilanci vengono sottoposte ... ». È la collocazione errata di questo comma che fa sorgere l'inconveniente. La frase: « Le deliberazioni dell'assemblea, eccetera » doveva essere collocata alla fine dell'articolo 10, non nell'articolo 12 che parla delle competenze del Consiglio d'amministrazione. Per una forma esatta questo comma dovrebbe essere scisso in due parti; quella riguardante i bilanci dovrebbe essere posta al termine dell'articolo 10, quella riguardante le deliberazioni di cui alla lettera d) andrebbe lasciata dov'è. Comunque, è una questione di forma, perchè anche la legge del 1956 parla di « deliberazioni » che vengono sottoposte alla Federazione nazionale. E siccome il Consiglio non prende deliberazioni sui bilanci, ma li predispose soltanto, evidentemente con quella parola ci si intende riferire alle deliberazioni dell'assemblea.

P R E S I D E N T E . Secondo una interpretazione si potrebbe ritenere che i Consigli di amministrazione predispongono i bilanci e li sottopongono alla Federazione nazionale, che li approva o meno. Una volta approvati verrebbero sottoposti alla deliberazione delle assemblee delle singole Casse mutue artigiane. Secondo un'altra interpretazione, si potrebbe pensare che il Con-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

40ª SEDUTA (19 gennaio 1966)

siglio d'amministrazione predisponga il bilancio e lo sottoponga subito all'assemblea che l'approva o meno. Quindi la deliberazione dell'assemblea sul bilancio sarebbe sottoposta alla Federazione nazionale. Sulle procedure di fatto seguite potrebbe darsi lumi qualche collega che avesse preso parte attiva alla vita di questi organi.

TREBBI. Non ho mai fatto parte di questi organi.

PRESIDENTE. Ci manca, dunque, un punto di riferimento.

SAMARITANI. A nostro avviso, secondo la legge del 1956 il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio, il quale è sottoposto ad un'approvazione di massima della Federazione nazionale. Però il potere decisionale, definitivo, spetta all'assemblea. Ora, invece, si vuole introdurre una modifica secondo cui l'assemblea non ha più poteri decisionali, perchè il bilancio in definitiva è approvato dalla Federazione nazionale. Quindi si mutano i termini: non c'è più l'esercizio di un eventuale controllo per cui la Federazione nazionale può dire: qui avete sbagliato, siete andati fuori della legge, modificate. Le decisioni finali sul bilancio di una Cassa mutua provinciale dell'artigianato sarebbero sottoposte al controllo di merito della Federazione nazionale.

VARALDO. Mi permetterei di contestare questa affermazione in base ai termini entro i quali si devono predisporre i vari atti. L'articolo 12 della legge del 1956 dice che spetta al Consiglio di amministrazione di predisporre entro il mese di novembre il bilancio preventivo, che deve essere approvato (come previsto dall'articolo 10) entro il 30 novembre dall'assemblea. Mancherebbe quindi il tempo per l'invio dei bilanci alla Federazione nazionale. Questa è la dimostrazione che l'invio alla Federazione è successivo alla votazione dell'assemblea.

TREBBI. Allora si deve affermare che è sbagliata la legge del 1956 e bisogna

modificarla. Cioè, se una approvazione della Federazione nazionale deve sopravvenire, non deve sopravvenire sulla decisione del Consiglio, ma sulla decisione dell'assemblea.

TORRELLI, *relatore*. L'osservazione è esatta. Il testo modificato dice appunto: « le deliberazioni delle assemblee riguardanti i bilanci ».

TREBBI. Ma perchè allora questa norma è situata nell'articolo che riguarda il Consiglio?

TORRELLI, *relatore*. Si tratta, insomma, di una questione di forma, di collocamento. Sulla sostanza siamo tutti d'accordo.

BERMANI. Lo stesso relatore riconosce che l'osservazione del senatore Samaritani è, almeno formalmente, giusta. Perchè allora si dovrebbe approvare un testo poco chiaro?

TORRELLI, *relatore*. È chiarissimo il testo! Sarebbe semmai collocato male.

BERMANI. Se è collocato male, collochiamolo bene! Perchè dobbiamo fare delle leggi imperfette?

BRAMBILLA. Mi pare che dall'insieme di questa discussione sia venuto fuori che il testo in questione investe in modo abbastanza serio il potere delle assemblee provinciali in ordine ai bilanci. Si tratta di un elemento che noi consideriamo decisivo agli effetti di un funzionamento democratico di questi organi. Tale problema viene posto in discussione. Ora, la formulazione di questo testo scaturisce da un esame complesso da parte di una Commissione dell'altro ramo del Parlamento. Ebbene, mi permetto di dire, con tutto il rispetto che ho per la Camera e per i lavori di quella Commissione, che i dubbi qui manifestati richiedono dei chiarimenti precisi. Propongo pertanto un breve rinvio della discussione per rimettere l'esame del provvedimento ad un nostro Comitato ristretto, il quale trovi

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)40<sup>a</sup> SEDUTA (19 gennaio 1966)

la formulazione più rispondente allo spirito di una legge che deve garantire scrupolosamente i poteri degli organi elettivi.

Altrimenti non opereremmo una riforma, ma una controriforma, che non sarebbe rivolta a garantire ulteriormente i poteri dell'assemblea, bensì a ridurli. Io sono d'accordo con il collega Coppo che le decisioni provinciali debbono essere convalidate da decisioni nazionali; altrimenti che cosa ci starebbe a fare una Federazione nazionale? Però il suo potere di intervento è come quello dei prefetti nei confronti dei Consigli comunali, qualora nei bilanci dei Consigli comunali si violi la legge. È un compito di vigilanza, di controllo successivo, ma non si può subordinare la decisione dell'assemblea provinciale alla decisione dell'organo centrale. Questo comporterebbe ritardi, intralci burocratici, che andrebbero a danneggiare l'effettivo funzionamento democratico degli organi in questione.

Il problema è molto delicato. Da tempo ci stiamo battendo per introdurre criteri di decentramento e democratizzazione. Invece con questa modifica sottrarremmo alle assemblee provinciali un potere e creeremmo un sistema di amministrazione burocratico e centralizzato.

Per questi motivi mi permetto di proporre la sospensione della discussione per un più approfondito esame del disegno di legge da parte di una Sottocommissione.

C A L V I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei che fossero chiare tutte le questioni.

Qui è stato sollevato il problema dell'approvazione dei bilanci, ma nell'altro ramo del Parlamento si sono preoccupati anche della compilazione dei ruoli. Entro il 15 di febbraio, secondo quanto stabilisce l'articolo 1, ci sono degli adempimenti da compiere. Mi permetto perciò di far presente, con tutto il rispetto che ho per la Commissione, che un rinvio che non fosse breve potrebbe comportare che si vada oltre i termini utili per l'approvazione del provvedimento. Si rischierebbe, insomma, di perdere del tempo prezioso per una questione puramente formale.

C O P P O . Dobbiamo cercare di chiarirci le idee. Se nella applicazione della legge originaria le cose avvenivano nel senso che il Consiglio d'amministrazione predisponesse il bilancio, lo sottoponeva all'assemblea per l'approvazione e successivamente lo mandava alla Federazione, se questa era la procedura, il nuovo testo non muta nulla. Una diversa procedura (cioè il Consiglio predisponesse il bilancio, questo è trasmesso alla Federazione nazionale e di qui, se non si fanno osservazioni, torna all'assemblea che delibera) non mi sembra possibile anche per ragioni tecniche; sostenere questa tesi sarebbe alquanto ardito.

S A M A R I T A N I . A mio parere, ci si dovrebbe limitare a sopprimere, nell'articolo 12, il secondo comma: se si vuole lasciare l'assemblea autonoma nel deliberare sul bilancio, bisogna sopprimerlo. Perché dobbiamo dare certi compiti alla Federazione, oltre quelli che naturalmente le spettano?

C O P P O . È la realtà della legge attuale!

T R E B B I . Vorrei tentare una via conciliativa, nel senso che l'intervento della Federazione nazionale sia consentito solo sulle deliberazioni del Consiglio di amministrazione riguardanti il bilancio, e non già sulle deliberazioni dell'assemblea.

P R E S I D E N T E . Ricordo ai colleghi che siamo ancora in sede di discussione generale. Eventuali proposte di emendamento saranno esaminate più opportunamente in sede di discussione dei singoli articoli cui si riferiscono.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il comma primo dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito dai seguenti:

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)40<sup>a</sup> SEDUTA (19 gennaio 1966)

« La Cassa mutua provinciale compila annualmente, entro il 15 giugno, per ciascun Comune appositi ruoli per la riscossione dei contributi dovuti, ai sensi delle lettere b) e c) dell'articolo 23, dalle persone soggette all'assicurazione obbligatoria, per l'anno solare in corso. Tali ruoli saranno formati sulla base degli elenchi di aggiornamento al 31 dicembre, relativi ai soggetti di cui al successivo articolo 5, alla cui compilazione provvede la Commissione provinciale dell'artigianato.

Le Casse mutue pubblicheranno ogni anno, dal 1° al 15 febbraio, nei propri albi e in quelli dei Comuni della provincia, le variazioni intervenute in detti elenchi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente ».

I commi secondo, quarto e quinto dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Nei casi di ritardate iscrizioni devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti l'anno solare precedente.

È data facoltà agli artigiani che ne facciano domanda alla Cassa mutua provinciale entro il 31 gennaio di ogni anno di versare i contributi dovuti direttamente in apposito conto corrente postale della Cassa.

In tal caso il versamento dell'intero carico contributivo annuale deve essere eseguito entro il 31 dicembre di ogni anno ».

(E approvato).

## Art. 2.

L'articolo 9 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è così modificato:

« L'assemblea della Cassa mutua provinciale di malattia è costituita dai delegati eletti a scrutinio segreto dagli artigiani iscritti nei ruoli come titolari di azienda, in ragione di un delegato per ogni 100 elettori o frazione di cento, pari o superiore a cinquanta elettori.

Il numero dei delegati per provincia non può, comunque, essere inferiore a 50; nel qual caso gli elettori dovranno essere proporzionalmente ripartiti.

Ogni elettore può votare per non più dei due terzi dei delegati spettanti ad ogni assemblea locale. L'elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti ed a parità di voti viene eletto il più anziano di età.

L'assemblea generale dei delegati elegge i 12 rappresentanti degli artigiani nel Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di cui all'articolo 11 lettera a). Ciascun delegato deve intervenire personalmente e vota a scrutinio segreto per non più di otto nominativi. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.

L'assemblea della Cassa mutua provinciale viene eletta ogni cinque anni e si riunisce di norma due volte all'anno ed in via straordinaria quando lo richieda il Consiglio di amministrazione provinciale o un terzo dei membri dell'assemblea stessa.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Nel caso in cui l'assemblea in prima convocazione non possa avere luogo per mancanza del numero legale, la seconda convocazione dell'assemblea, che può essere stabilita per lo stesso giorno della prima, delibera sui medesimi oggetti qualunque sia il numero dei presenti ».

S A M A R I T A N I . Secondo le norme vigenti l'assemblea dei delegati viene eletta ogni tre anni. In base al testo in esame, il termine verrebbe portato a cinque anni, il che ci sembra eccessivo.

Pertanto, accogliendo le concordi richieste delle associazioni artigiane, noi proponiamo che sia ridotto a quattro anni.

C A L V I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Si continua ad affermare che le associazioni artigiane sono d'accordo su certe proposte, ma a noi non risulta niente in proposito. Alla Camera si elevò il termine da tre a cinque anni e, che io sappia, non ci sono particolari ragioni per una diversa durata.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

40ª SEDUTA (19 gennaio 1966)

SAMARITANI. Osservo, per inciso, che il problema dei termini si ripresenta anche sugli articoli 3 e 5 del disegno di legge, per altri organi elettivi.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Forse allora conviene sospendere e rinviare tutto.

SAMARITANI. Noi vorremmo sapere quale è stato il motivo dell'elevazione dei termini da tre a cinque anni.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Alla Camera si parlò di allineamento con le amministrazioni degli Enti locali.

SAMARITANI. Tra le amministrazioni comunali o provinciali e quelle delle Casse mutue artigiane, non c'è alcuna correlazione.

VARALDO. Io mi ribello ad un discorso che qui si sta facendo, quello cioè di accogliere certe proposte perchè corrispondenti ai desiderata delle associazioni di categoria. Noi abbiamo un testo approvato dalla Commissione legislativa della Camera dei deputati, che ha portato da tre a cinque anni la durata di certi organi. Invece — si dice — le associazioni artigiane vorrebbero ridurre questo termine a quattro anni. Noi ci preoccupiamo che le deliberazioni delle assemblee artigiane siano sottoposte alla Federazione, ma non ci preoccupiamo che le deliberazioni di una Assemblea legislativa vengano, ad un bel momento, piegate secondo la volontà di organi che non sono legislativi.

TORELLI, *relatore*. Di fronte alla prospettiva di un rinvio, debbo ripetere che il disegno di legge è vivamente atteso dagli artigiani, perchè le prossime elezioni si possano svolgere secondo le nuove norme. Vogliamo ora rinviare? Ebbene, si rinvii, ma ognuno assuma la propria responsabilità.

TREBBI. Non possiamo accettare le argomentazioni del relatore: noi ci tro-

viamo nell'impossibilità di dare il nostro assenso al disegno di legge se non verranno accolte alcune nostre proposte che riteniamo fondate.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Voi sapete che questo provvedimento è urgente perchè le elezioni sono imminenti. Ora a me sembra che certi contrasti siano dovuti più che altro ad una inesatta interpretazione di certe modifiche, che sono più formali che sostanziali. Peraltro, sulla questione riguardante l'elevazione del termine di tre a quattro o a cinque anni, non ho, al momento, elementi di giudizio per sostenere una tesi piuttosto che un'altra.

SAMARITANI. Penso che un breve rinvio ci consentirebbe di superare i punti di disaccordo e ci darebbe modo, quindi, di procedere ad una rapida approvazione del disegno di legge, affinché le nuove norme possano trovare applicazione già per le prossime elezioni degli organi di amministrazione delle Casse mutue artigiane.

PRESIDENTE. Mi sembra che la Commissione sia orientata nel senso di accogliere la proposta precedentemente avanzata dal senatore Brambilla, per un brevissimo rinvio del provvedimento.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla seduta che si terrà domani, nel pomeriggio. Nel contempo affido ad una Sottocommissione, che sarà composta dal relatore Torelli e dai senatori Bermanni, Di Prisco e Trebbi, il compito di esaminare gli emendamenti che sugli articoli successivi al primo sono già stati presentati alla Presidenza e di suggerire eventuali soluzioni conciliative delle diverse tesi prospettate nel corso del presente dibattito.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

*La seduta termina alle ore 12,30.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari